



Bruxelles, 24.8.2016
COM(2016) 523 final

2016/0252 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) che prevede la libera circolazione delle merci, ad eccezione dei prodotti agricoli e della pesca. L'articolo 19 dell'accordo SEE contiene disposizioni in materia di commercio di prodotti agricoli. L'accordo bilaterale UE-Islanda del 2007 sulle preferenze commerciali negoziato sulla base dell'articolo 19 dell'accordo SEE prevede, tra l'altro, l'impegno delle parti a promuovere il commercio di prodotti con indicazioni geografiche (IG).

I negoziati tra UE e Islanda in materia di prodotti con indicazioni geografiche si sono svolti dal 4 luglio 2012 al 17 settembre 2015. Sono stati condotti congiuntamente ai negoziati UE-Islanda sull'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, trasformati e non. Ai sensi dell'accordo negoziato sulle indicazioni geografiche, 1 150 prodotti alimentari IG dell'UE sono protetti in Islanda. L'Islanda non ha ancora registrato alcun nome di indicazione geografica protetta. Tuttavia l'accordo prevede un meccanismo per l'aggiornamento dell'elenco delle indicazioni geografiche e l'inclusione di nuove indicazioni geografiche in una fase successiva, secondo un iter del comitato misto.

L'accordo in materia di indicazioni geografiche entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio tra le parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione. Se tale data è anteriore a quella dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda concernente preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo SEE, fatto a Bruxelles il ... giorno del mese di ... dell'anno ..., l'accordo in materia di indicazioni di origine entrerà in vigore solo alla stessa data di quest'ultimo.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo SEE prevede già il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, i prodotti vitivinicoli aromatizzati e le bevande spiritose. Pertanto, il campo di applicazione del presente accordo riguarda solo i prodotti agricoli e alimentari dell'UE diversi da vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose.

• **Coerenza con altre politiche dell'UE**

La conclusione dell'accordo in materia di indicazione geografica con l'Islanda si inserisce nella strategia globale dell'UE di promuovere la produzione e il consumo dei prodotti dell'UE con indicazioni geografiche. Nell'ambito del presente accordo, i 1 150 prodotti alimentari con IG dell'UE otterranno un livello elevato di protezione diretta in Islanda. Le indicazioni geografiche sono protette contro:

- qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del prodotto;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto e

- qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Nel giugno 2007 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di avviare negoziati con l'Islanda in materia di protezione dei prodotti con indicazione geografica.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo non avrà alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/...¹ del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ("l'accordo") è stato firmato dalla Commissione il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)² e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
- (3) Ai sensi dell'accordo negoziato, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione saranno protette in Islanda, mentre l'Islanda non ha, ad oggi, registrato alcuna indicazione geografica protetta. Tuttavia l'accordo prevede un meccanismo per l'aggiornamento dell'elenco delle indicazioni geografiche e l'inclusione di nuove indicazioni geografiche in una fase successiva, secondo un iter del comitato misto.
- (4) Alcuni compiti di esecuzione dell'accordo sono stati assegnati al comitato misto istituito a norma dell'articolo 10 dello stesso, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso e alcuni suoi allegati. È opportuno quindi definire la procedura per l'adozione della posizione dell'Unione europea in detto comitato misto per quanto attiene alle questioni relative all'accordo.
- (5) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

¹ Decisione (UE) 2016/... del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU [...] del [...], pag. [...]).

² Allegato 1C dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere a nome dell'Unione europea alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dallo stesso.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione europea nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo (il "comitato misto").

La Commissione approva a nome dell'Unione europea eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).